

COMUNE DI ISERNIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I – Norme Generali.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Gestione dei rifiuti

Art. 3 – Definizione di rifiuto

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

TITOLO II – ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art. 5 – Istituzione della tassa

Art. 6 – Zone di effettuazione del servizio

Art. 7 – Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione. Determinazione delle superfici tassabili

Art. 8 – Presupposto della tassa

Art. 9 – Soggetti passivi

Art. 10 – Locali ed aree tassabili

Art. 11 – Locali ed aree non utilizzate

Art. 12 – Locali ed aree non tassabili

Art. 13 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta e non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

Art. 14 – Altre cause di esclusione

Art. 15 – Unità immobiliari ad uso promiscuo

TITOLO III – TARIFFE

Art. 16 – Gettito della tassa e costo del servizio

Art. 17 – Deliberazione della tariffa

TITOLO IV – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 18 – Definizioni

- Art. 19 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 20 – Modalità di definizione delle classi di contribuenza
- Art. 21 – Classi di contribuenza
- Art. 22 – Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza
- Art. 23 – Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio
- Art. 24 – Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni
- Art. 25 – Riduzione di tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 26 – Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO V – DECORRENZA, CESSAZIONE, SGRAVI E RIMBORSI

- Art. 27 – Decorrenza
- Art. 28 – Cessazione
- Art. 29 - Sgravi e rimborsi

TITOLO VI – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

- Art. 30 – Denunce
- Art. 31 – Accertamento
- Art. 32 – Poteri del Comune
- Art. 33 – Compiti degli Uffici interni
- Art. 34 – Attribuzioni del personale addetto
- Art. 35 – Riscossione della tassa

TITOLO VII – CONTENZIOSO, SANZIONI ED INTERESSI

- Art. 36 – Contenzioso
- Art. 37 – Sanzioni
- Art. 38 – Interessi
- Art. 39 – Compensazione ed accollo

TITOLO VIII – FUNZIONARIO RESPONSABILE, AUTOTUTELA

Art. 40 – Funzionario responsabile

Art. 41 – Esercizio del potere di autotutela

TITOLO IX – ATTIVITA' DI CONTROLLO, COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 42 – Attività di controllo

TITOLO X – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 43 – Applicazione dei principi dello Statuto del contribuente

Art. 44 – Informazione del contribuente

Art. 45 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 46 – Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 47 – Tutela dell'integrità patrimoniale

Art. 48 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 49 – Interpello del contribuente

TITOLO XI- DISPOSIZIONI TRASITORIE E FINALI

Art. 50 – Tutela dei dati personali

Art. 51 – Rinvio

Art. 52 – Abrogazioni

Art. 53 - Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di Isernia, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s. m. i..
2. Il presente regolamento, integrativo della disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso e alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 2

Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall'art. 6, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

Definizione di rifiuto

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 22/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante dall'attività umana o dai cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, rientrante nelle categorie elencate nell' allegato A dello stesso decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 22/97 sono classificati rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici anche ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da superfici adibite ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 22/97 e specificamente indicati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d' acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati nell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22/97, non assimilati agli urbani dal Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 22/97 e quelli non suscettibili di assimilazione.

3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I del D. Lgs. n. 22/97, come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

TITOLO II
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 5

Istituzione della tassa

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso per superiore a detto importo.

Art. 6

Zone di effettuazione del servizio

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani solidi è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.
3. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che sono rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

Art. 7

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione. Determinazione delle superfici tassabili.

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo di smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo TITOLO IV.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono e che sono oggetto di autonoma imposizione.
5. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.
6. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti dell'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
7. Ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa per la specifica attività.

Art. 8

Presupposto della tassa

1. A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nei successivi articoli 12, 13 e 14 nelle quali il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando la zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 9

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali ed aree indicati negli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica, gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione nonché coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
3. Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa dovuta per i locali ed are scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori al 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 10

Locali ed aree tassabili

1. Ai fini dell' applicazione della tassa si considerano aree e locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97.
2. In particolare si considerano tassabili:
 - a) tutti i vani delle abitazioni civili, sia principali (camere, cucine) che accessori (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni etc.), compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale come le rimesse, autorimesse cantine e lavanderie, ad esclusione delle stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra i cui rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione della tassa;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori utilizzati per l'esercizio di attività economiche (studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente), i cui rifiuti sono stati previamente assimilati agli urbani;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabine poggiata al suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o da altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportive e ricreative a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo, di regola, a rifiuti speciali) delle caserme, stazioni, ecc..
- g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, uffici, depositi, magazzini ecc.).
3. Si considerano aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:
- a) aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari, rimessaggio di roulotte, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all' aperto e le relative attività e servizi connessi. In sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell' articolo 11, comma 6, del presente regolamento;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
- d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- e) qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie, ed altre aree scoperte diverse da aree a verde.
4. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Art. 11

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, se risulta presente almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all' uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature o, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12

Locali ed aree non tassabili

1. Ai sensi dell' art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell' anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
 - locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a 150 cm.;

- i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza risulti da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
 - porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - edifici, o loro parti, adibiti a qualsiasi culto, nonché locali strettamente connessi all'attività di culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili);
 - locali e fabbricati di servizio dei fondi rustici;
 - le aree adibite a verde;
 - qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi nelle condizioni riconducibili al comma 1.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.
 4. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 5. Fermo restando quanto disposto in merito ai locali ed aree tassabili con superficie ridotta, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 6. La non tassabilità delle superfici ove si formino rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalla norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 13

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta e non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta, si applicano i parametri seguenti:
 - sono computate al 25% le superfici delle aree scoperte, costituite pertinenze e/o accessori di locali ed aree assoggettate alla tassa;
 - sono computate al 50% le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie complessiva per le attività di seguito elencate:

Attività	% di detassazione
Distributori di carburante	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti insegne	15%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Tintorie non industriali e lavanderie a secco	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

4. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.
5. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.
6. La riduzione delle superfici è applicata, con effetto dall'anno successivo, a seguito di richiesta di parte, sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento, a proprie spese, dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

Art. 14

Altre cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione, a norma dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all' art. 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, portici, cortili, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

Art. 15

Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 16

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 507/93, in misura pari ad un'aliquota di costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61, da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa.
2. Con il medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni dai proventi di attività di recupero di materiali e di energia.
3. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.
4. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Sono invece escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
5. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
6. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di smaltimento un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 22/97).

Art. 17

Deliberazioni di tariffa

1. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione, il Consiglio Comunale, su deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, adotta le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie.

2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

TITOLO IV
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI
MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 18

Definizioni

1. A fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati, espressa in kg/mq/anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori di potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) coefficiente medio di produttività specifica

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani conseguenti al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

d) costo convenzionale relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed il numero compreso tra 0,5 e 1 che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

e) tariffa media convenzionale

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale S_t dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula $T_m=C/S_t$

f) coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 19

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi dal soggetto gestore del pubblico servizio e sotto il controllo Comune con frequenza almeno quadriennale.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti in base alle indicazioni del comma 1, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

- b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera ovvero rilevabili da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

Art. 20

Modalità di definizione delle classi di contribuenza

1. Le categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell' art. 68 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:
 - da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - da un proprio valore dell'indice di produttività specifica in dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
 - da un proprio valore k_n del coefficiente k .

Art. 21

Classi di contribuenza

1. Fermo restando che ad ogni categoria e/o sottocategoria devono essere attribuiti i coefficienti di produttività specifica (Q_n) e di qualità (K_n), la classificazione degli usi è la seguente:

- **Cat. A:** *locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari.*
 - ✓ **A1:** musei, biblioteche, scuole da ballo, palestre.
 - ✓ **A3:** magazzini, depositi stoccaggio merci, pese pubbliche.
 - ✓ **A3a:** A3 con riduzione 10%.
 - ✓ **A4:** scuole pubbliche e private di ogni ordine.
- **Cat. B:** *complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.*
 - ✓ **B1:** magazzini ingrosso, mostre, autosaloni, autorimesse.
 - ✓ **B2:** campeggi, distributori di carburante.
- **Cat. C:** *locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri*
 - ✓ **C1:** abitazioni private e garages.
 - ✓ **C2:** attività alberghiere.
 - ✓ **C3:** collettività e luoghi assistenza e cura.
- **Cat. D:** *locali adibiti ad attività terziaria e direzionale diverse da quelle di cui alle lettere b), c) ed f), circoli sportivi e ricreativi*
 - ✓ **D1:** uffici, studi professionali ecc..
 - ✓ **D1a:** D1 con riduzione 10%.
 - ✓ **D1b:** D1 con riduzione 15%.
- **Cat. E:** *locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili*
 - ✓ **E1:** negozi e rel magazzini beni non deperibili.
 - ✓ **E2:** Att. Manif., rip. Auto, artigiani.
 - ✓ **E2a:** E2 con riduzione 15%.
 - ✓ **E2b:** E2 con riduzione 20%.
 - ✓ **E2c:** E2 con riduzione 25%.
 - ✓ **E2d:** E2 con riduzione 30%.

- **Cat. F:** *locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di produzione di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani*
 - ✓ **F1:** negozi e rel. magazzini beni deperibili.
 - ✓ **F2:** bar, ristoranti, pasticcerie ecc.
 - ✓ **F3:** mense, fast food, self service
2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
 3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

Art. 22

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui agli articoli successivi del presente regolamento, le tariffe unitarie espresse in E/mq, per ciascuna delle n. 15 classi individuate, vengono determinate con la seguente formula: $T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$
2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti e indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi con eventuale conseguente ricomposizione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - revisore occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in

sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nelle ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Art. 23

Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella seguente misura, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
 - 40% della tariffa (con arrotondamento all' Euro) se la suddetta distanza è compresa tra 500 e 700 m.
3. Previa motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana, al competente Assessorato, nonché all'Ufficio Tributi attestante situazioni di carenze o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro trenta giorni dalla segnalazione a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 40% nel caso in cui non vengano rispettate le norme dettate dall'art. 59, c 4, del D. Lgs. 507/93 e quelle di cui all'art. 15 del regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, qualora, però, il periodo di mancato svolgimento si protragga per oltre sette giorni, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alla persone o

all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere, previa segnalazione al Comune, a proprie spese con diritto allo sgravio restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 24

Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa per le costruzioni rurali;
 - c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - d) dal diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connessi all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni.
2. Le riduzioni delle superfici sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art. 66, comma 1 del D. Lgs. 507/93;
 - b) per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinato in modo durevole e funzionale a servizio ed ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o da chi ne ha la responsabilità si tiene conto della effettiva potenzialità delle stesse a produrre rifiuti in rapporto a quella dei locali principali.
3. Per le esclusioni si fa riferimento ai criteri stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Art. 25

Riduzione di tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi dell' art. 66 del D. Lgs. n. 507/93 la tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 20% nei seguenti casi:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
2. la tariffa unitaria è ridotta del 10% nei seguenti casi:
 - a) abitazioni di utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) del punto 1, risieda o dimori per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
 - c) parte abitativa del fabbricato rurale occupato dall' agricoltore.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all' applicazione delle riduzioni di cui al precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall' anno successivo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, commi 5 e 6 del D. Lgs. 507/93.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare le variazioni entro il 20 gennaio successivo al venir meno delle condizioni previste per l' applicazione della tariffa ridotta. In difetto il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 26

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell' art. 77 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Per temporaneo si intende l' uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell' occupazione.
4. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L' obbligo della denuncia dell' uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all' atto dell' occupazione e con il medesimo modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93 o nelle altre forme stabilite dal Comune.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
7. In caso occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori, con l' applicazione delle sanzioni previste dalle legge.
8. Per l' accertamento in rettifica o d' ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

9. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
10. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
11. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
12. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso per superiore a detto importo.

TITOLO V

DECORRENZA - CESSAZIONE - SGRAVI E RIMBORSI – COMPENSAZIONE ED ACCOLLO.

Art. 27

Decorrenza

1. In base al disposto dell' art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L' obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l' occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall' amministratore.

Art. 28

Cessazione

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa, l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazioni è stata presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

- se l' utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;
- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall' utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di recupero d' ufficio.

4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell' uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta.
5. In mancanza di apposita denuncia di cessazione effettuata presso l'Ufficio T.A.R.S.U si procederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla cancellazione d'ufficio. A tal fine verrà presa in considerazione la comunicazione di cambio di residenza trasmessa dall'Ufficio Anagrafe del Comune. La suddetta cessazione d'ufficio decorrerà, salvo il caso in cui il tributo sia stato corrisposto dal subentrante o dal proprietario, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è cessata l'occupazione, la detenzione o conduzione dei locali o aree.

Art. 29

Sgravi e rimborsi

1. A norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme versate e non dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza.
3. Nei casi di errori di duplicazione, di eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale dispone lo sgravio o il rimborso entro centottanta giorni.

4. Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi legali vigenti nel tempo. Gli interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.
5. Per importi fino a concorrenza di € 16,00 non sono effettuati nè rimborsi né sgravi.

TITOLO VI
DENUNCE - ACCERTAMENTO -RISCOSSIONE

Art. 30

Denunce

1. I soggetti indicati nell' articolo 63 del D. Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare all' Ufficio tributi, entro il 20 Gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione dei locali od aree, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'articolo 70 del citato D. Lgs. n. 507/93 e s. m. i..
2. In mancanza di apposita denuncia di occupazione o detenzione dei locali od aree effettuata presso l'Ufficio T.A.R.S.U, si procederà all'iscrizione d'ufficio. A tal fine verrà presa in considerazione la comunicazione di residenza trasmessa dall'Ufficio Anagrafe del Comune che produrrà i suoi effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è iniziata l'occupazione, la detenzione o conduzione dei locali o aree.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l' utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull' applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D. Lgs. ed in particolare:
 - a) l'esatta ubicazione del fabbricato (riferimenti catastali);
 - b) la superficie;
 - c) la destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e lo loro ripartizioni interne;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o detenzione; gli elementi identificativi dei soggetti passivi ed, in particolare:

- per le persone fisiche: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita e domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione,
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, codice fiscale, sede legale e/o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che hanno la rappresentanza o amministrazione.
5. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'Ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 31

Accertamento

1. A norma dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Dirigente Funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, il termine entro cui effettuare il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il Responsabile del procedimento, l'organo

o l' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela. Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l' organo giurisdizionale o l' autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Non si fa luogo ad accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva del tributo, comprensivi o costituiti dalla sola sanzione amministrativa o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi € 16,00.
6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.
7. Se l'importo del credito supera il limite di cui al comma 5, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva per l'intero ammontare.
8. La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio nell'arco di tempo accertabile, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
9. Agli avvisi di accertamento si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/97.

Art. 32

Poteri del Comune

1. Il Comune esercita l' attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il Comune, come previsto dall' art. 71, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l' azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l' indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia

imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d' ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l' ufficio comunale può:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte occupati ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell' ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l' accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall' art. 2729 del Codice Civile.
5. In base all' art. 73, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 507/93, l' ufficio comunale può richiedere all' amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell' elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 33

Compiti degli Uffici interni

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizione, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche ecc., l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati ecc., l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio dei certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativamente agli immobili, l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali nonché l'Ufficio SUAP per le attività di propria competenza relative agli immobili, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestuale formale comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta, comunque, fermo in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

Art. 34

Attribuzioni del personale addetto

3. Il Comune con provvedimento adottato dal Dirigente Funzionario Responsabile può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett.b) del D. Lgs. 446/97 e s. m. .i. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1 della L. 488/99, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
4. I poteri di cui sopra non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 285/92 e s. m. i.
5. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli Uffici degli enti locali.
6. Le funzioni di cui ai commi precedenti sono conferite ai dipendenti dell'Ente locale e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e

qualificazione, organizzato a cura del Comune stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

7. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della L. 1423/56 e s. m. .i. o della L. 575/65 e s. m. .i., salvo gli effetti della riabilitazione.

Art. 35

Riscossione della tassa

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, è posto in riscossione a cura del Dirigente Funzionario responsabile in liste di carico/ruoli ordinari e straordinari per i quali, la notifica della relativa richiesta di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Nella lista di carico ovvero nel ruolo devono essere comunque indicati il numero di codice fiscale del contribuente, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa. La richiesta di pagamento ovvero la cartella di pagamento è notificata entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto .
3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , nel D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e nel D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I soggetti passivi effettuano il pagamento delle somme in 4 rate bimestrali mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune/Concessionario/Altro Soggetto Privato, tenendo conto delle scadenze indicate sui bollettini oppure tramite il sistema bancario.
6. L'avviso di pagamento è comprensivo della tassa, della addizionale ex ECA e del tributo provinciale per la tutela ambientale ed eventuali sanzioni ed interessi.

7. Il mancato pagamento spontaneo comporta la successiva riscossione coattiva del credito sulla base delle vigenti disposizioni normative.
8. Nel caso di riscossione coattiva del tributo, il relativo titolo esecutivo, ingiunzione o cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

TITOLO VII
CONTENZIOSO - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 36

Contenzioso

4. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Sanzioni

1. A norma dell' art. 76, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93, per l' omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo € 51,64.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51,64 euro a 258,22 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell' elenco di cui all' articolo 73, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Ai sensi dell' art. 13, comma 1, del D. Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall' art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e dall' art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l' omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.

4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all' avviso di accertamento.
6. La contestazione della violazione non collegata all' ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all' avviso di accertamento ai sensi dell' art. 17 del D. Lgs. n. 472/97.

Art. 38

Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi calcolati in applicazione del tasso legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39

Compensazioni ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della L. 212/00.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta sul modello predisposto dal Comune, dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

TITOLO VIII
FUNZIONARIO RESPONSABILE E AUTOTUTELA

Art. 40

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa, a norma dell' art. 74 del D. Lgs. n. 507/93 il Dirigente Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il Dirigente Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il Dirigente Funzionario responsabile appone, ove ricorra, il visto di esecutorietà sui ruoli.

Art. 41

Esercizio del potere di Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente Funzionario responsabile può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario, nei casi previsti dal D. M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, e nelle fattispecie di seguito indicate.

TITOLO IX
ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 42

Attività di controllo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e degli indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. Il Dirigente Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché con altre banche dati.
3. Il Dirigente Funzionario responsabile verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

TITOLO X
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 43

Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

Art. 44

Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L' Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 45

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell' art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l' Amministrazione Comunale deve assicurare l' effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L' Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell' amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
3. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell' art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d' ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 46

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell' art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell' art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato, del Responsabile del procedimento; dell' organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dall' Ente locale per la gestione del tributo.

Art. 47

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In base alle previsioni dell' art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l' obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 48

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell' Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall' Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell' Amministrazione stessa.

Art. 49

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell' art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all' Amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l' applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell' Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell' istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
3. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l' Amministrazione concordi con l' interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell' istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall' Amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l' istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l' Amministrazione può

rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all' albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s. m. i.

Art. 51

Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge, nazionali e regionali, disciplinanti la specifica materia nonché allo Statuto comunale e al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 52

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2008.